

BERICAVITA
BERICAVITA
BE
BE
BE
BE
BE

BERICA
INDICAZIONE 3
INDEX LINKED

TA
TA
TA
TA
TA

NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI DI POLIZZA



BERICA VITA
Gruppo Banca Popolare di Vicenza

SOMMARIO

Il termini più usati **pag. 4**

Nota Informativa **pag. 6**

- A. Informazioni relative alla Compagnia
 - A.1 Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo
 - A.2 Modalità distributive del contratto
- B. Avvertenze per il Contraente
- C. Informazioni relative al contratto
 - C.1 Finalità del contratto e descrizione delle prestazioni
 - C.2 Descrizione della Struttura cui sono collegate le prestazioni
 - C.2.1 Valore della struttura
 - C.3 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza
 - C.3.1 Modalità di determinazione della "performance" del paniere a scadenza
 - C.3.2 Esempi sui valori delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza
 - C.4 Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato
 - C.5 Conclusione e decorrenza del contratto
 - C.6 Durata del contratto e limiti di età dell'Assicurato
 - C.7 Modalità di esercizio della revoca della proposta
 - C.8 Modalità di esercizio del diritto di recesso
 - C.9 Opzione in rendita
 - C.10 Premio
 - C.11 Costi
 - C.12 Diritto di riscatto
 - C.13 Regime fiscale
 - C.14 Regime legale
 - C.15 Regole relative all'esame dei reclami
- D. Informazioni in corso di contratto
 - D.1 Informazioni relative alla Compagnia
 - D.2 Informazioni relative al contratto
 - D.3 Informazioni sulle prestazioni relative al contratto
- E. Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare alla Compagnia
- F. Andamento storico dei titoli azionari del paniere

Condizioni di Polizza **pag. 19**

ASSICURAZIONE MISTA INDICIZZATA A PREMIO UNICO DENOMINATA
"BERICA INDICAZIONE 3"

- Art. 1 L'oggetto del contratto
- Art. 2 La Struttura di riferimento
- Art. 3 Determinazione della "performance" del paniere a scadenza
- Art. 4 Il capitale assicurato a scadenza
- Art. 5 La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato
- Art. 6 Il rischio morte
- Art. 7 Il premio
- Art. 8 I costi
- Art. 9 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione e la durata
- Art. 10 La revoca della proposta e il diritto di recesso dal contratto
- Art. 11 Il diritto di riscatto
- Art. 12 I prestiti
- Art. 13 Il pegno
- Art. 14 L'opzione in rendita
- Art. 15 I Beneficiari
- Art. 16 La modalità dei pagamenti a carico della Compagnia e la documentazione richiesta
- Art. 17 Le tasse e le imposte
- Art. 18 I riferimenti a norme di legge
- Art. 19 Il Foro competente

Tutela dei dati personali **pag. 25**

I TERMINI PIÙ USATI

Agente di Calcolo

Ente incaricato alla valutazione del contratto derivato.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica prescelta dal Contraente a cui sono destinate le prestazioni assicurative.

Codice Bloomberg

Numero assegnato dal provider Bloomberg per identificare univocamente i titoli.

Compagnia

Berica Vita s.p.a., impresa autorizzata secondo i termini di legge all'esercizio delle Assicurazioni, che assume gli obblighi derivanti dal contratto.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e versa il premio.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato in base alla quale si assume l'età corrispondente ad ogni compleanno ed i sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia in relazione al contratto non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private)

Ente di diritto pubblico che esercita funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private.

Nota Informativa

Documento che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione e che contiene precise ed esaurienti informazioni relative alle caratteristiche assicurative e finanziarie del prodotto offerto.

Opzione alla scadenza

Opportunità offerta al Contraente di scegliere prima della scadenza del contratto una modalità di corresponsione della prestazione maturata diversa da quella originariamente prevista, più idonea alle sue esigenze.

Paniere

Parametro di riferimento rappresentato da venti titoli azionari, dal cui andamento dipende il valore della struttura e quindi delle prestazioni.

Premio

Corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni contrattuali assicurate.

Proposta di assicurazione

Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale manifesta la volontà di concludere il contratto alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Rating

Esprime in maniera sintetica, attraverso un simbolo, il giudizio che agenzie specializzate attribuiscono alla qualità creditizia dell'Ente che emette il titolo strutturato.

Recesso dal contratto

Facoltà del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Rendita vitalizia

Importo dovuto periodicamente a decorrere da una certa data e per l'intera vita dell'Assicurato.

Revoca della proposta

Facoltà del Proponente di revocare la proposta di assicurazione finché il contratto non si sarà concluso.

Riscatto

Risoluzione anticipata del contratto che dà diritto alla riscossione del valore di riscatto; può essere esercitato entro i limiti stabiliti nelle Condizioni di polizza.

Struttura

Costituita da un titolo strutturato posto a copertura dell'impegno assunto dalla Compagnia, cui sono collegate le prestazioni del contratto.

NOTA INFORMATIVA

SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente ed all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione sulla vita di tipo Index Linked in forma mista denominato "BERICA INDICAZIONE 3", polizza collegata ad un titolo strutturato, costituito da due componenti, una di natura obbligazionaria ed un'altra di natura derivata.

La presente Nota Informativa è redatta sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 174 del 17/03/1995 e con circolari ISVAP n. 332/D del 25/05/1998, n. 451/D del 24/07/2001, n. 507/D del 10/06/2003 e n. 518/D del 21/11/2003.

La presente Nota Informativa non è soggetta ad un preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA

A.1 Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

L'impresa di assicurazione, denominata nel seguito "Compagnia", è:

Berica Vita S.p.A.
sede legale in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 VICENZA –
tel. 0444/906811 – fax 0444/329363

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004.

Berica Vita s.p.a. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.r.l..

A.2 Modalità distributive del contratto.

Il contratto viene distribuito presso lo sportello della Banca ove il Contraente detiene il conto corrente. La distribuzione viene effettuata nel rispetto delle regole contenute nella circolare Isvap n. 241/95 in virtù della quale la Banca svolge una funzione meramente esecutiva.

B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita di tipo "Index Linked" in forma mista a premio unico e durata prestabilita.

Il prodotto BERICA INDICAZIONE 3, ed in particolare le sue prestazioni, sono collegati al valore delle specifiche attività, acquisite dalla Compagnia a copertura dell'impegno assunto, costituite da un titolo strutturato (di seguito denominato "Struttura"), descritti al punto C.2 della presente Nota Informativa. L'entità delle prestazioni dipende dal valore della Struttura e quindi il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento del valore degli strumenti finanziari che compongono la Struttura.

In relazione alla suddetta Struttura cui sono collegate le prestazioni, la stipulazione del contratto BERICA INDICAZIONE 3 comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, quali:

- **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
- **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua:

un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- **rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- **rischio emittente/di controparte:** è il rischio connesso all'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie sottostanti il contratto a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti e/o delle controparti.

BERICA INDICAZIONE 3 non comporta invece per il Contraente alcun rischio di cambio in quanto l'intera operazione avviene in euro.

La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo e di restituzione del capitale investito in quanto le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore delle attività finanziarie a cui è collegato il contratto, valore sintetizzato nel valore della Struttura, quindi le somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale ed in caso di riscatto possono essere inferiori al premio versato dal Contraente, come indicato ai successivi punti C.3, C.4 e C.12.

Inoltre in caso di riscatto il valore liquidato potrebbe essere inferiore al premio versato dal Contraente anche in conseguenza della riduzione indicata al punto C.12.

Si invita il Contraente a leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

C. 1 Finalità del contratto e descrizione delle prestazioni.

BERICA INDICAZIONE 3 è un'assicurazione sulla vita in forma mista Index Linked a premio unico. La Compagnia corrisponderà le seguenti prestazioni, i cui importi sono determinati in funzione del valore della Struttura descritta al punto C.2:

- a) in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, un capitale il cui importo è calcolato secondo quanto descritto al punto C.3;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, un capitale il cui importo si determina sulla base del valore corrente della Struttura, integrato secondo le modalità descritte al punto C.4.

C. 2 Descrizione della Struttura cui sono collegate le prestazioni.

L'entità delle prestazioni previste nel contratto denominato BERICA INDICAZIONE 3 è collegata al valore di una Struttura acquisita dalla Compagnia a copertura delle riserve tecniche. La Struttura è composta da un titolo strutturato costituito da due componenti, una di natura obbligazionaria ed una di natura derivata, di seguito descritte:

TITOLO STRUTTURATO: Denominato "6 Year Note linked to a Basket of 20 Shares" con durata pari a 6 anni, emesso da Islandsbanki hf con sede in Kirkjusandur 2155 Reykjavik, Islanda, il cui prezzo di acquisto è pari a 91. Il rating attribuito a tale Società alla data di redazione della presente Nota Informativa è A1 a lungo termine secondo la società Moody's. L'Agente per il Calcolo del valore corrente del titolo è JP Morgan Securities Ltd.. Il titolo verrà quotato presso la Borsa valori di Londra.

Il titolo strutturato è formato da due componenti:

- Componente obbligazionaria zero coupon: il cui prezzo di emissione è pari a 82,11%. Prevede la restituzione a scadenza del 100% del valore nominale del titolo. Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 3,33973%.
- Componente derivata: il cui prezzo è pari a 8,89%. Offre a scadenza il pagamento di una performance finale collegata all'andamento di un paniere di 20 titoli azionari descritti nella successiva tabella 1.

Il valore iniziale della Struttura è pertanto pari a 91,00%

TABELLA 1

Azione	Settore	Codice Bloomberg	Borsa di riferimento
BT GROUP PLC	Telecomunicazioni	BT/A LN	London Stock Exchange
CREDIT SUISSE GROUP	Finanziario	CSGN VX	Virt-x Exchange
ACCOR SA	Società di servizi	AC FP	Euronext Paris
LAFARGE SA	Edilizia	LG FP	Euronext Paris
ALCATEL SA	Telecomunicazioni	CGE FP	Euronext Paris
NOMURA HOLDINGS INC	Finanziario	8604 JP	Tokyo Stock Exchange
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informatico	IFX GY	Deutsche Borse AG XETRA
DAIMLER CHRYSLER AG	Automobilistico	DCX GY	Deutsche Borse AG XETRA
PFIZER INC	Farmaceutico	PFE UN	New York
SCHERING AG	Farmaceutico	SCH GY	Deutsche Borse AG XETRA
NTT DOCOMO INC	Telecomunicazioni	9437 JP	Tokyo Stock Exchange
AMAZON.COM INC	Informatico	AMZN UQ	NASDAQ
HONDA MOTOR CO LTD	Automobilistico	7267 JP	Tokio
AEGON NV	Finanziario	AGN NA	Euronext Amsterdam
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	Farmaceutico	4502 JP	Tokyo Stock Exchange
ING GROEP NV	Finanziario	INGA NA	Euronext Amsterdam
MERCK & CO INC	Farmaceutico	MRK UN	New York
ERICSSON TELEFONAKTIEBOLAGET LM	Telecomunicazioni	ERICB SS	Stoccolma XOME
APPLE COMPUTER INC	Informatico	AAPL UQ	NASDAQ
SUN MICROSYSTEMS INC	Informatico	SUNW UQ	NASDAQ

Il prezzo di chiusura dei titoli azionari che compongono il paniere è calcolato giornalmente e pubblicato con la medesima frequenza su “Il Sole 24 Ore”.

Qualora in relazione a ciascun titolo azionario si verificasse un evento di turbativa di mercato l’Agente per il Calcolo considererà la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato, ferma restando la rilevazione sugli altri mercati. In nessun caso, tuttavia, il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo seguente al giorno di rilevazione originariamente previsto. Nel caso si verifichi un evento straordinario (es. fusione, nazionalizzazione, fallimento, sospensione dal listino ed altri eventi di natura simile) per una società il cui titolo è presente nel paniere, il titolo in questione potrà essere sostituito sulla base di un definito algoritmo di calcolo che lasci inalterato il risultato economico ottenuto dall’azione sostituita al momento della sostituzione.

Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo nel quale tutte le Borse Valori, presso le quali i valori dei titoli azionari sono rilevati, siano aperte per regolari negoziazioni. Qualora nelle predette date si verifichi un giorno di chiusura delle borse sarà preso a riferimento il valore del primo giorno successivo alla chiusura.

C. 2.1 Valore della Struttura.

Il valore della Struttura è dato dal valore corrente del titolo strutturato; pertanto, il valore della Struttura alla data di decorrenza è pari a 91 (spesso in centesimi).

La determinazione del Valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) viene effettuata dall’Agente

per il Calcolo quindicinalmente (il giorno 15 di ogni mese o, nel caso in cui risultasse festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente seguente; e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese) ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore", nella sezione "Fondi Assicurativi - Index Linked", sul sito internet della Compagnia - www.bericavita.it - e tempestivamente comunicato dalla Compagnia su richiesta del Contraente che in tal senso potrà rivolgersi al Servizio Clienti, Numero Verde 800.21.91.91.

C.3 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza.

La prestazione prevista dal contratto in caso di vita dell'Assicurato a scadenza è pari ad un importo determinato moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) rilevato a scadenza contrattuale, che viene determinato in funzione della "performance" definita al successivo punto C. 3.1.

Si precisa che le somme dovute alla scadenza non sono garantite dalla Compagnia e sono legate alla solvibilità dell'Ente emittente il titolo strutturato.

C. 3.1 Modalità di determinazione della "performance" del paniere a scadenza.

Alla scadenza contrattuale viene riconosciuta una performance finale pari alla somma delle cedole annue determinate come di seguito descritto:

- alla prima ricorrenza annuale di polizza la cedola annua è posta pari al 7,10%.
- alla seconda ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazioni prevista nel secondo anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura, rilevato il 29 Giugno 2005. Qualora la condizione di cui sopra non dovesse verificarsi la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla terza ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel terzo anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura, rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi sarà assegnata anche la cedola eventualmente non riconosciuta nell'anno precedente; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla quarta ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel quarto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annuali eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla quinta ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel quinto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annuali eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla sesta ricorrenza annuale di polizza (scadenza contrattuale), la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel sesto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annue eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.

Periodo di osservazione	Date di rilevazione
Anno 1: 29 giugno 2005 – 15 giugno 2006	Non è prevista alcuna data di rilevazione
Anno 2: 29 giugno 2006 – 15 giugno 2007	13 luglio 2006, 13 agosto 2006, 13 settembre 2006, 13 ottobre 2006, 13 novembre 2006, 13 dicembre 2006, 13 gennaio 2007, 13 febbraio 2007, 13 marzo 2007, 13 aprile 2007, 13 maggio 2007, 13 giugno 2007
Anno 3: 29 giugno 2007 – 15 giugno 2008	13 luglio 2007, 13 agosto 2007, 13 settembre 2007, 13 ottobre 2007, 13 novembre 2007, 13 dicembre 2007, 13 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 13 marzo 2008, 13 aprile 2008, 13 maggio 2008, 13 giugno 2008
Anno 4: 29 giugno 2008 – 15 giugno 2009	13 luglio 2008, 13 agosto 2008, 13 settembre 2008, 13 ottobre 2008, 13 novembre 2008, 13 dicembre 2008, 13 gennaio 2009, 13 febbraio 2009, 13 marzo 2009, 13 aprile 2009, 13 maggio 2009, 13 giugno 2009
Anno 5: 29 giugno 2009 – 15 giugno 2010	13 luglio 2009, 13 agosto 2009, 13 settembre 2009, 13 ottobre 2009, 13 novembre 2009, 13 dicembre 2009, 13 gennaio 2010, 13 febbraio 2010, 13 marzo 2010, 13 aprile 2010, 13 maggio 2010, 13 giugno 2010
Anno 6: 29 giugno 2010 – 15 giugno 2011	13 luglio 2010, 13 agosto 2010, 13 settembre 2010, 13 ottobre 2010, 13 novembre 2010, 13 dicembre 2010, 13 gennaio 2011, 13 febbraio 2011, 13 marzo 2011, 13 aprile 2011, 13 maggio 2011, 13 giugno 2011

Nel caso in cui una o più date di rilevazione coincidano con un giorno festivo per uno dei titoli azionari, verrà considerato per tutte le azioni il prezzo di chiusura del primo giorno lavorativo successivo in cui tutte le Borse di riferimento sono aperte.

Le somme dovute a scadenza non sono garantite dalla Compagnia, essendo le componenti la struttura di cui al punto C2 legate alla solvibilità degli Emittenti ed alle fluttuazioni di mercato.

C. 3.2 Esempi sui valori delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato a scadenza.

Nelle successive Tabelle 2, 3 e 4 vengono riportati 3 esempi numerici al fine di agevolare la comprensione del meccanismo di determinazione della performance di BERICA INDICAZIONE 3. Gli esempi sono stati predisposti sulla base di dati puramente indicativi.

Le cedole annuali sono calcolate come descritto al precedente punto C.3.1.

Tabella 2

ESEMPIO 1: Premio versato 10.000,00 €						
Condizione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nell'anno, sono superiori alla barriera pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005		NO	NO	NO	NO	SI
Cedola annua	7,10%	0%	0%	0%	0%	5*6%=30%
Performance finale	7,10%+30%=37,10%					
Presentazione e scadenza	$Premio\ versato \times Valore\ Struttura/100 = 10.000,00 \times 137,10/100 = 13.710,00 \text{ €}$					

Tabella 3

ESEMPIO 2: Premio versato 10.000,00 €						
Condizione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nell'anno, sono superiori alla barriera pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005		SI	SI	NO	NO	NO
Cedola annua	7,10%	6%	6%	0%	0%	0%
Performance finale	7,10%+6%+6%=19,10%					
Presentazione e scadenza	$Premio\ versato \times Valore\ Struttura/100 = 10.000,00 \times 119,10/100 = 11.910,00 \text{ €}$					

Tabella 4

ESEMPIO 3: Premio versato 10.000,00 €						
Condizione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6
i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nell'anno, sono superiori alla barriera pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005		NO	NO	NO	NO	NO
Cedola annua	7,10%	0%	0%	0%	0%	0%
Performance finale	7,10%					
Presentazione e scadenza	$Premio\ versato \times Valore\ Struttura/100 = 10.000,00 \times 107,10/100 = 10.710,00 \text{ €}$					

Gli esempi sono stati predisposti esclusivamente per agevolare la comprensione del meccanismo di determinazione della performance e pertanto non costituiscono ipotesi alcuna di rendimento certo né devono essere presi a riferimento per proiezioni future dell'investimento.

C. 4 Prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale caso morte calcolato in base al prodotto tra il premio versato ed il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi):

- qualora tale prodotto risultasse pari o superiore al valore del premio versato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al 101% del risultato sopra indicato;
- qualora tale prodotto risultasse inferiore al valore del premio versato, la Compagnia integrerà tale valore di un importo massimo pari a 5.000 euro, per gli Assicurati che abbiano all'epoca del decesso un'età inferiore a 65 anni o di un importo massimo pari a 300 euro per gli Assicurati che abbiano all'epoca del decesso un'età superiore ai 65 anni, al massimo fino all'eventuale concorrenza del premio versato.

Il valore corrente della Struttura verrà rilevato il primo giorno utile di valorizzazione seguente la data in cui perviene in Compagnia la notizia del sinistro, completa della documentazione indicata all'art 16 delle Condizioni di Polizza. La Compagnia disinveste alla data di valorizzazione sopra indicata.

Nelle Tabelle 5, 6 e 7 sono riportati tre esempi numerici in corrispondenza dei quali il capitale caso morte risulta superiore, pari o inferiore al premio versato.

Tabella 5: Capitale caso morte superiore al premio versato

Valore corrente della Struttura	105,18%
Premio versato	10.000,00 €
Capitale caso morte	$(10.000,00 \text{ €} \times 105,18/100) * 101\% = 10.623,18 \text{ €}$

Tabella 6: Capitale caso morte uguale al premio versato

Valore corrente della Struttura	88,23%
Premio versato	10.000,00 €
Età dell'Assicurato al decesso	50 anni
Capitale caso morte	$10.000,00 \text{ €} \times 88,23/100 = 8.823,00 \text{ €}$
Integrazione del capitale in caso morte	1.177,00 €
Capitale caso morte liquidato	$8.823,00 \text{ €} + 1.177,00 \text{ €} = 10.000,00 \text{ €}$

Tabella 7: Capitale caso morte inferiore al premio versato

Valore corrente della Struttura	94,77%
Premio versato	10.000,00 €
Età dell'Assicurato al decesso	70 anni
Capitale caso morte	$10.000,00 \text{ €} \times 94,77/100 = 9.477,00 \text{ €}$
Integrazione massima del capitale in caso morte	300,00 €
Capitale caso morte liquidato	$9.477,00 \text{ €} + 300,00 \text{ €} = 9.777,00 \text{ €}$

Il capitale caso morte non è garantito dalla Compagnia ed è legato alla solvibilità dell'Ente emittente il titolo strutturato.

C. 5 Conclusione e decorrenza del contratto.

Il contratto si intende concluso alla data del 29 Giugno 2005, a condizione che il Proponente abbia sottoscritto la proposta ed abbia provveduto al pagamento del premio, sempre che, entro tale termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Proponente la mancata accettazione della proposta. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data.

A conferma della conclusione del contratto la Compagnia invierà al Contraente la Lettera di Conferma Polizza.

La data di decorrenza del contratto è fissata al 29 Giugno 2005.

C.6 Durata del contratto e limiti di età dell'Assicurato.

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata del contratto è fissa ed è pari a 6 anni.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 90 anni. Per età è da intendersi, per tutte le prestazioni del presente contratto, l'età assicurativa, ossia l'età determinata con la modalità di calcolo che prevede che si mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il compleanno.

C.7 Modalità di esercizio della revoca della proposta.

Il Proponente ha facoltà di revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione alla Compagnia. Le somme eventualmente anticipate alla Compagnia dal Proponente saranno restituite allo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

L'intenzione di revocare la proposta dovrà essere comunicata alla Compagnia tramite una richiesta scritta, indirizzata e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

C.8 Modalità di esercizio del diritto di recesso.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso. L'intenzione di recedere dal contratto dovrà essere comunicata alla Compagnia per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Compagnia al seguente recapito:

Berica Vita S.p.A.
Via Btg. Framarin, 18
36100 Vicenza

In virtù del recesso dal contratto le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione attestato dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia rimborserà il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di originale di proposta polizza e di eventuali appendici, così come riportato nell'art. 16 delle Condizioni di Polizza.

C.9 Opzione in rendita.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, qualora lo richiedesse, potrà convertire il capitale maturato alla scadenza in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, purché la rata annua iniziale non sia inferiore a 5.000 euro.

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Compagnia saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita, in base al sesso e all'età dell'Assicurato. La rendita di opzione non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

C.10 Premio.

Il premio unico minimo è pari a 2.500 euro. Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto tramite addebito su conto corrente bancario che il Contraente intrattiene presso la filiale della Banca distributrice del prodotto, con data valuta di addebito pari al 29 giugno 2005.

C.11 Costi.

A fronte dei costi sostenuti dalla Compagnia per l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del contratto, è previsto un caricamento implicito pari al 9% del premio versato; tale costo viene prelevato dal valore nominale della Struttura (pari a 100) per cui il valore iniziale della stessa è pari a 91, come indicato al precedente punto C. 2.1.

Il suddetto caricamento include il costo della maggiorazione prevista in caso di premorienza dell'Assicurato che risulta pari allo 0,60% del premio versato.

C.12 Diritto di riscatto.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente ha diritto di risolvere anticipatamente il contratto. Il Contraente che intenda esercitare il riscatto dovrà presentare una richiesta scritta, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura descritta al punto C.2 (espresso in centesimi) rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente la data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta scritta corredata dalla documentazione indicata all'art 16 delle Condizioni di Polizza. La Compagnia effettuerà il disinvestimento alla data di valorizzazione sopra indicata.

Il valore così determinato verrà poi moltiplicato per la seguente aliquota, determinata in base all'anno di esercizio del riscatto:

- 98% se la documentazione completa perviene nel corso del 2° anno
- 99% se la documentazione completa perviene nel corso del 3° anno
- 100% se la documentazione completa perviene negli anni successivi

Nelle Tabelle 8, 9 e 10 sono riportati tre esempi numerici in corrispondenza dei quali il valore di riscatto risulta superiore, pari o inferiore al premio versato.

Tabella 8: Valore di riscatto superiore al premio versato

Data di richiesta riscatto	15/08/2008 (4° anno)
Valore corrente della Struttura	104,78%
Premio versato	10.000,00 €
Valore di riscatto	$(10.000,00 \text{ €} \times 104,78/100) \times 100\% = 10.478,00 \text{ €}$

Tabella 9: Valore di riscatto pari al premio versato

Data di richiesta riscatto	10/07/2007 (3° anno)
Valore corrente della Struttura	101,01%
Premio versato	5.000,00 €
Valore di riscatto	$(5.000,00 \text{ €} \times 101,01/100) \times 99\% = 5.000,00 \text{ €}$

Tabella 10: Valore di riscatto inferiore al premio versato

Data di richiesta riscatto	22/09/2006 (2° anno)
Valore corrente della Struttura	97,30%
Premio versato	10.000,00 €
Valore di riscatto	$(10.000,00 \text{ €} \times 97,30/100) \times 98\% = 9.535,40 \text{ €}$

In considerazione della natura finanziaria della Struttura, la cui oscillazione può avere incidenza sul valore di riscatto, è opportuno che il Contraente, prima di effettuarne la richiesta, contatti il Servizio Clienti della Compagnia al Numero Verde 800.21.91.91 al fine di conoscere preventivamente l'importo liquidabile.

Si sottolinea che, nel caso in cui il diritto di riscatto venisse esercitato nei primi anni di decorrenza del contratto, l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio versato, in conseguenza sia della volatilità degli strumenti finanziari che compongono la Struttura, sia dei costi indicati al punto C.11, sia della riduzione applicata nei primi tre anni di contratto per la determinazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto non è garantito dalla Compagnia ed è legato alla solvibilità dell'Ente emittente il titolo strutturato.

C.13 Regime fiscale.

- a) I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.", danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Alla data di redazione della presente Nota è facoltà del Contraente detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 1.291,14 euro, indi-

pendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dal Contraente.

Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. L'importo del premio unico detraibile relativo alla componente caso morte è indicato in polizza.

- b) Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").
- c) Le somme erogate dalla Compagnia in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e il corrispondente ammontare del premio pagato (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).
- d) A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, la quale pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

* Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.", sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con Imprese autorizzate dall'ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

C.14 Regime legale.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisita, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Ai soli contratti conclusi nel territorio italiano, si applicherà la legge italiana. Il contratto è concluso in Italia e viene redatto in lingua italiana.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

C.15 Regole relative all'esame dei reclami.

Il Cliente che non si ritenesse pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, potrà esporre le proprie ragioni alla Compagnia che in ogni caso è a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito al contratto sottoscritto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Berica Vita S.p.A.

Servizio Clienti

Via Btg. Framarin 18 - 36100 Vicenza

fax 0444 329363, e-mail: reclami@bericavita.it

Qualora il Cliente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

D INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

D.1 Informazioni relative alla Compagnia.

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto qualsiasi modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento agli elementi indicati al punto A.

D.2 Informazioni relative al contratto.

La Compagnia fornirà per iscritto le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto indicati al punto C qualora subiscano variazioni oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

D.3 Informazioni sulle prestazioni relative al contratto.

Entro un mese successivo a ogni ricorrenza annuale di contratto la Compagnia aggiornerà il Contraente, con apposita comunicazione scritta inviata allo stesso, circa andamento della Struttura finanziaria, del suo valore e del valore di riscatto.

Qualora in corso di contratto, le variazioni del parametro di riferimento determinino una riduzione, effettiva o potenziale, della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione scritta al Contraente.

L'informazione relativa al valore di riscatto verrà fornita sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrato da:

BERICA VITA S.p.A.

Servizio Clienti



Via Btg. Framarin, 18 - 36100 VICENZA

fax 0444 329363 – e- mail bericavita@bericavita.it

www.bericavita.it

I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati tutti i documenti necessari. L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato all'art 16 delle Condizioni di Polizza. Allo scopo di informare il Contraente circa gli andamenti passati dei titoli che compongono il paniere di riferimento, si riportano i grafici relativi ai trend storici dei titoli azionari indicati nella Tabella 1 negli ultimi 10 anni.









E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE: INFORMATIVA CIRCA LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA








I pagamenti a carico della Compagnia avverranno dopo che saranno stati consegnati tutti i documenti necessari. L'elenco completo dei documenti richiesti è riportato all'art 16 delle Condizioni di Polizza.





F ANDAMENTO STORICO DEI TITOLI AZIONARI DEL PANIERE

Allo scopo di informare il Contraente circa gli andamenti passati dei titoli che compongono il paniere di riferimento, si riportano i grafici relativi ai trend storici dei titoli azionari indicati nella Tabella 1 negli ultimi 10 anni.

I GRAFICI SEGUENTE SI RIFERISCONO AGLI ANDAMENTI PASSATI DEI TITOLI. PERTANTO NON VI E' ALCUNA GARANZIA CIRCA IL LORO ANDAMENTO FUTURO.







CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO DI TIPO INDEX LINKED DENOMINATA BERICA INDICAZIONE 3

Art. 1 L'oggetto del contratto

Il presente contratto, denominato "BERICA INDICAZIONE 3" è un'assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico di tipo Index Linked, con durata prestabilita ed indicizzazione delle prestazioni al valore di una specifica struttura finanziaria (di seguito Struttura) indicata al successivo art. 2.

La Compagnia, a fronte del pagamento di un premio unico, corrisponderà:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo art. 3;
- in caso di premorienza dell'Assicurato, un capitale determinato così come indicato al successivo art. 5.

Art. 2 La Struttura di riferimento

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono collegate al Valore di una Struttura finanziaria costituita da un titolo strutturato di seguito descritto.

TITOLO STRUTTURATO: Denominato "6 Year Note linked to a Basket of 20 Shares" con durata pari a 6 anni, emesso da Islandsbanki hf con sede in Kirkjusandur 2155 Reykjavik, Islanda, il cui prezzo di acquisto è pari a 91. Il rating attribuito a tale Società alla data di redazione della presente Nota Informativa è A1 a lungo termine secondo la società Moody's. L'Agente per il Calcolo del valore corrente del titolo è JP Morgan Securities Ltd.. Il titolo verrà quotato presso la Borsa valori di Londra.

Il titolo strutturato è formato da due componenti:

- Componente obbligazionaria zero coupon: il cui prezzo di emissione è pari a 82,11%. Prevede la restituzione a scadenza del 100% del valore nominale del titolo. Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 3,33973%.
- Componente derivata: il cui prezzo è pari a 8,89%. Offre a scadenza il pagamento di una performance finale collegata all'andamento di un paniere di 20 titoli azionari descritti nella successiva tabella 1.

Tabella 1

Azione	Settore	Codice Bloomberg	Borsa di riferimento
BT GROUP PLC	Telecomunicazioni	BT/A LN	London Stock Exchange
CREDIT SUISSE GROUP	Finanziario	CSGN VX	Virt-x Exchange
ACCOR SA	Società di servizi	AC FP	Euronext Paris
LAFARGE SA	Edilizia	LG FP	Euronext Paris
ALCATEL SA	Telecomunicazioni	CGE FP	Euronext Paris
NOMURA HOLDINGS INC	Finanziario	8604 JP	Tokyo Stock Exchange
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informatico	IFX GY	Deutsche Borse AG XETRA
DAIMLER CHRYSLER AG	Automobilistico	DCX GY	Deutsche Borse AG XETRA
PFIZER INC	Farmaceutico	PFE UN	New York
SCHERING AG	Farmaceutico	SCH GY	Deutsche Borse AG XETRA
NTT DOCOMO INC	Telecomunicazioni	9437 JP	Tokyo Stock Exchange
AMAZON.COM INC	Informatico	AMZN UQ	NASDAQ
HONDA MOTOR CO LTD	Automobilistico	7267 JP	Tokio

Azione	Settore	Codice Bloomberg	Borsa di riferimento
AEGON NV	Finanziario	AGN NA	Euronext Amsterdam
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	Farmaceutico	4502 JP	Tokyo Stock Exchange
ING GROEP NV	Finanziario	INGA NA	Euronext Amsterdam
MERCK & CO INC	Farmaceutico	MRK UN	New York
ERICSSON TELEFONAKTIEBOLAGET LM	Telecomunicazioni	ERICB SS	Stoccolma XOME
APPLE COMPUTER INC	Informativo	AAPL UQ	NASDAQ
SUN MICROSYSTEMS INC	Informativo	SUNW UQ	NASDAQ

Il prezzo di chiusura dei “titoli” che compongono il paniere è calcolato giornalmente e pubblicato con la medesima frequenza su “Il Sole 24 Ore”.

Qualora in relazione a ciascun titolo azionario si verificasse un evento di turbativa di mercato l’Agente per il Calcolo considererà la quotazione del primo giorno lavorativo utile nel quale non sussista un evento di turbativa nel suddetto mercato, ferma restando la rilevazione sugli altri mercati. In nessun caso, tuttavia, il giorno di rilevazione potrà essere successivo al quinto giorno lavorativo seguente al giorno di rilevazione originariamente previsto. Nel caso si verifichi un evento straordinario (es. fusione, nazionalizzazione, fallimento, sospensione dal listino ed altri eventi di natura simile) per una società il cui titolo è presente nel paniere, il titolo in questione potrà essere sostituito sulla base di un definito algoritmo di calcolo che lasci inalterato il risultato economico ottenuto dall’azione sostituita al momento della sostituzione. Si considera giorno lavorativo qualsiasi giorno lavorativo bancario nel quale tutte le Borse Valori, presso le quali i valori dei titoli azionari sono rilevati, siano aperte per regolari negoziazioni. Qualora nelle predette date si verifichi un giorno di chiusura delle borse sarà preso a riferimento il valore del primo giorno successivo alla chiusura

Il Valore della Struttura è dato dal valore corrente del titolo strutturato; pertanto, il Valore della Struttura alla data di decorrenza è pari a 91.

La determinazione del valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) viene effettuata quindicinalmente (il giorno 15 di ogni mese o, nel caso in cui risultasse festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente seguente; e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese) ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore”, nella sezione “Fondi Assicurativi- Index Linked” e sul sito internet della Compagnia www.bericavita.it.

Art. 3 Determinazione della “performance” del paniere a scadenza

Alla scadenza contrattuale viene riconosciuta una performance finale pari alla somma delle cedole annue determinate come di seguito descritto:

- alla prima ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è posta pari al 7,10%.
- alla seconda ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazioni prevista nel secondo anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura, rilevato il 29 Giugno 2005. Qualora la condizione di cui sopra non dovesse verificarsi la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla terza ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel terzo anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura, rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi sarà assegnata anche la cedola eventualmente non riconosciuta nell’anno precedente; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla quarta ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel quarto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annuali eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla quinta ricorrenza annuale di polizza, la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti

- i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel quinto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annuali eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.
- alla sesta ricorrenza annuale di polizza (scadenza contrattuale), la cedola annua è pari al 6,00% a condizione che tutti i Valori Ufficiali di Chiusura dei titoli di tabella 1, ad ogni data di rilevazione prevista nel sesto anno, siano superiori ad una barriera posta pari al 75% del rispettivo Valore Ufficiale di Chiusura rilevato il 29 Giugno 2005. Se la condizione di cui sopra dovesse verificarsi saranno assegnate anche le cedole annue eventualmente non riconosciute negli anni precedenti; in caso contrario la cedola annua sarà pari a 0%.

Art. 4 Il capitale assicurato a scadenza

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà un capitale determinato moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) descritta al precedente art. 2. Il valore della Struttura viene rilevato alla scadenza contrattuale, in funzione della "performance" e secondo le modalità e i tempi indicati ai precedenti art 2 e 3.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia e il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 5 La prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale caso morte calcolato nel seguente modo: il premio versato viene moltiplicato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi), quale descritta all'art. 2. Qualora questo importo risultasse pari o superiore al valore del premio versato, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% dell'importo così ottenuto; qualora, invece, tale prodotto risultasse inferiore al premio versato, la Compagnia integrerà tale valore di un importo massimo pari a 5.000 euro, se l'Assicurato, al momento del decesso, ha un'età inferiore a 65 anni o di un importo massimo pari a 300 euro, se l'Assicurato al momento del decesso ha un'età superiore a 65 anni, fino all'eventuale concorrenza del premio versato.

Il valore corrente della Struttura verrà rilevato il primo giorno utile di valorizzazione seguente la data in cui sarà pervenuta in Compagnia la notizia del sinistro che dovrà essere inviata completa della documentazione indicata al successivo art. 16. La Compagnia eseguirà il disinvestimento alla data di valorizzazione sopra indicata.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia e il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 6 Il rischio morte

L'integrazione di cui all'art. 5 non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- b) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza.

Art. 7 Il premio

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 sono assicurate a fronte del versamento di un premio unico dovuto alla data di decorrenza indicata in polizza. Il premio minimo è pari a 2.500 euro.

Art. 8 I costi

A fronte dei costi sostenuti dalla Compagnia per l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del contratto, è previsto un caricamento implicito pari al 9% del premio versato; tale costo viene prelevato dal valore nominale della Struttura (pari a 100) per cui il valore iniziale della stessa è pari a 91, come indicato al precedente art. 2.

Il suddetto caricamento include il costo della maggiorazione prevista in caso di premorienza dell'Assicurato che risulta pari allo 0,6% del premio versato.

Art. 9 La conclusione del contratto, l'entrata in vigore dell'assicurazione e la durata

Il contratto si intende concluso alla data di decorrenza (29 Giugno 2005), a condizione che il Proponente abbia sottoscritto la proposta ed abbia provveduto al pagamento del premio, sempre che, entro tale termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Proponente la mancata accettazione della proposta. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data.

A conferma della conclusione del contratto e successivamente al perfezionamento dello stesso la Compagnia invierà al Contraente la lettera di Conferma Polizza.

La garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fissata al 29 Giugno 2005.

La durata del contratto è pari a 6 anni dalla data di decorrenza indicata in polizza.

Art. 10 La revoca della proposta e il diritto di recesso dal contratto

Il Proponente può revocare la proposta fino alla data di conclusione del contratto mediante la comunicazione scritta alla Compagnia.

In tal caso la Compagnia restituirà al Contraente, in qualità di Proponente, quanto eventualmente corrisposto entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

Una volta concluso il contratto, Il Contraente può recedere dallo stesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Compagnia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 30 euro.

La revoca o il recesso hanno l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca o recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Le comunicazioni di revoca o recesso dovranno essere inviate, complete della documentazione indicata al successivo art. 16 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:

**Berica Vita S.p.A.
Via Btg. Framarin, 18
36100 Vicenza**

Art. 11 Il diritto di riscatto

Il Contraente potrà risolvere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore di riscatto purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto si determina moltiplicando il premio versato per il valore corrente della Struttura (espresso in centesimi) indicata al precedente art. 2, rilevato il primo giorno utile di valorizzazione immediatamente seguente la data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto, corredata dei documenti previsti al successivo art 16. La Compagnia effettuerà il disinvestimento alla data di valorizzazione sopra indicata.

Al valore così determinato verrà poi applicata la seguente aliquota in base all'anno contrattuale di ricevimento della richiesta:

- 98% se la documentazione completa perviene nel corso del 2° anno

- 99% se la documentazione completa perviene nel corso del 3° anno
- 100% se la documentazione completa perviene negli anni successivi

Il Contraente che intende esercitare il riscatto dovrà presentare una richiesta scritta, indirizzata alla Compagnia e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia e il Contraente si assume il rischio connesso al deprezzamento di valore degli strumenti finanziari cui sono collegate le prestazioni derivante dal deterioramento del merito di credito dell'emittente nonché il rischio che tale soggetto non rimborsi alla Compagnia in tutto o in parte il valore dello strumento finanziario.

Art. 12 I prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 13 Il pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. In tale momento la Compagnia effettuerà la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del codice civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario, sulla base del presente contratto.

Art. 14 L'opzione in rendita

Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, tramite richiesta scritta indirizzata alla Compagnia e consegnata allo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il Contraente può chiedere che il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza sia convertito in una rendita vitalizia che la Compagnia corrisponderà in rate annuali posticipate, purché l'importo della prima rata sia almeno pari a 5.000 euro.

La richiesta di conversione in rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore a 85 anni (e dovrà essere corredata con certificato di nascita dello stesso).

La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento al sesso e all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore a tale epoca.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo della sua erogazione e alla morte dell'Assicurato cesserà ogni obbligazione da parte della Compagnia.

Art. 15 I Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che verificatosi l'evento il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per scritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 16 La modalità dei pagamenti a carico della Compagnia e la documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di revoca e recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale della proposta o del contratto di polizza con eventuali appendici.

- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale contrattuale di polizza con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
 - elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale contrattuale di polizza con eventuali appendici;
- per i pagamenti conseguenti alle opzioni:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - originale del contratto di polizza con eventuali appendici.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente potrà richiederne una copia o dovrà consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei Beneficiari. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 17 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 18 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Art. 19 Il Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1) Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano al cliente, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connessi allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita s.p.a. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3) Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4) Modalità del trattamento dati

Il trattamento posto in essere da Berica Vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5) Natura obbligatoria o facoltativa del consenso e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso all'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortunati); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita s.p.a., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: Banca Popolare di Vicenza scparl (società controllante di Berica Vita), Universo Servizi s.p.a. di Milano, SEC Servizi – Società Consortile per azioni - di Padova.

I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione.

I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7) Diritti dell'interessato

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica Vita s.p.a. -Esercizio attività assicurativa- Sede legale: Via Btg Framarin, 18 – 36100 Vicenza.



BERICA VITA
Gruppo Banca Popolare di Vicenza



Berica Vita S.p.A.
Sede legale in Via Btg. Framarin n.18 - 36100 Vicenza - Capitale Sociale € 16.000.000 - P.IVA, Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 09.04.2004. - Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.r.l.